

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **21** del mese di **novembre** alle ore 21.30 presso il Centro Giovani del Comune di Gubbio in Via del Popolo, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica art. 5 Statuto per trasmigrazione nel RUNTS

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Michele Pastorelli e verbalizza Lucia D'Acri.

Si dà atto che sono Presenti:

1. Pastorelli Michele
2. Pastorelli Cecilia
3. Rocchi Elena
4. Ceccarelli Francesco
5. Barbetti Nicoletta
6. D'Acri Lucia
7. Paradisi Edoardo
8. Bianconi Letizia
9. Minelli Simona
10. Berettoni Daniela
11. Berettoni Roberto

12. Nardi Giulia

13. Mischianti Angelo

14. Fofi Matteo

15. Berettoni Elisa

Assenti:

1. Monacelli Alessandro

2. Dima Flahert Joel

3. Bianchini Luca

4. Carletti Greta

5. Vantaggi Maddalena

6. Uccellani Giulia Maria

7. Farneti Paola

8. Lupatelli Francesco

9. Pallottini Matteo

10. Minelli Elena

11. Pannacci Alessandro

12. Miti Camilla

13. Copernico Emanuele

14. Pastorelli Giacomo

15. Campara Maria Carlotta

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea, considerando che sono presenti n. 15 soci e assenti n. 15, dichiara valida la seduta in seconda convocazione ed invita la stessa a discutere i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

Al fine poter perfezionare il procedimento (attivato d'ufficio) di iscrizione dell' Associazione, già iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Umbria nella sezione B) (*prima fase della trasmigrazione dei registri esistenti Associazioni di Promozione Sociale*) - da parte del competente ufficio regionale delle APS verso il neo istituito Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in seguito a segnalazione comunicata dal suddetto ufficio regionale è necessario procedere ad una modifica dell'art. 5 dello Statuto a mente del quale agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali, in base alla seguente motivazione: *"con note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla recente giurisprudenza, risulta essere contraria al principio della parità dei diritti tra gli associati. Per come chiarito dal citato Ministero nelle Note direttoriale n. 1309/2019 e 18244/2021 "...l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro status di socio... "; "il relativo esercizio, in caso di minore di età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale..."; "l'accesso a un ETS non può essere limitato ai soli soci maggiorenni... i minorenni dovranno essere ammessi alla associazione e dotati di diritto di voto."*

Al fine di adeguare lo Statuto alle suddette circolari del Ministero del Lavoro e alla più recente giurisprudenza il Presidente propone all'Assemblea di deliberare sulla modifica dell'articolo 5 dello Statuto abrogandone l'ultimo comma.

I soci all'unanimità deliberano a favore della modifica dello Statuto così come risulta dal testo dello Statuto emendato (allegato 1 - statuto modificato 2022) che sarà depositato presso l'Agenzia delle



Entrate e trasmesso al competente ufficio regionale per perfezionare il procedimento di iscrizione dell' Associazione verso il neo istituito Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il deposito dello Statuto, è esente dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e come confermato dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

Non essendovi altro di cui discutere e su cui deliberare, l'assemblea è chiusa alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Michele Pastorelli

LA SEGRETARIA

Lucia D'Acri



Il sottoscritto Michele Pastorelli nato a Gubbio il 27/11/1980, res. in Gubbio, 06024 Via Piero Gobetti, 2 nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione APS Compagnia Teatro Della Fama, con sede legale in Gubbio 06024 via Gobetti, 2 C.F. 02734260546 P. I. 03534380542, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 stesso DPR, dichiara che il documento che precede, VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 21/11/2022 e allegato 1 - statuto modificato 2022 approvato, è copia conforme all'originale estratto dal registro dei verbali di assemblea dell'associazione, tenuto presso la segreteria della stessa.

Il Presidente
Michele Pastorelli



COMPAGNIA TEATRO DELLA FAMA

teatrodellafamagubbio@gmail.com

CF 02734260546

AGENZIA

Entrate

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino

Registrato il 30.11.2022

al n. 721 Serie 3

Euro €



L'ADDEBITTO AL SERVIZIO

Bortolotti Paolo (*)

(*) Firma su delega del contribuente Provvisoria (Ufficio ENTRATE)



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
“COMPAGNIA TEATRO DELLA FAMA APS ”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato “Compagnia Teatro della Fama APS” di seguito detto “Associazione”.

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Gubbio (PG).

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Con specifico riguardo a tali attività, i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendo in modo espresso gli scopi dell'Associazione presentando richiesta scritta contenente i dati anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che entro 60 giorni possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della prima convocazione utile.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee. In particolare, per quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per l'elezione degli organi dell'istituzione;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con cui l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- a) a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- d) tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- e) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- f) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, dipendenti e collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo che è l'Organo di amministrazione dell'associazione;
- d) il Vice Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- a) Revisore legale dei conti, singolo o collegiale;
- b) Organo di controllo, singolo o collegiale;
- c) Comitato artistico.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi annuali come determinati dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione che, coadiuvato dal segretario, redige e sottoscrive il verbale della seduta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta almeno quindici giorni prima tramite consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax, avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere sono prese sempre a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- b) approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) elegge e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- e) elegge e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- j) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- k) approva il bilancio preventivo ove previsto;
- l) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- m) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- c) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, tramite delega scritta da allegare al verbale. Ciascun associato può rappresentare al massimo un solo altro associato.

Non possono ricevere deleghe da parte dei soci:

- a) i membri del Consiglio direttivo,
- b) i membri degli organi di controllo (revisori dei conti e garanti),
- c) gli eventuali dipendenti dell'associazione,
- d) i rappresentanti di eventuali società controllate dall'associazione non profit né loro dipendenti.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, che nomina un Segretario incaricato di verbalizzare e verifica la regolarità della convocazione, la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo i cui componenti sono eletti dall'Assemblea fra gli associati.

È composto da cinque membri.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i suoi membri;
- b) predisporre il bilancio annuale consuntivo o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo, se previsto. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS;
- c) elaborare il programma di attività da realizzare;
- d) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote di ammissione, dei contributi associativi annuali ed eventualmente di quelli straordinari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti tra i membri del Consiglio stesso.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità è eletto il Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

E' composto da un unico soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS è nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 17 – Comitato artistico

L'Assemblea può eleggere un Comitato artistico composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, anche tra persone non socie.

Svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo nella progettazione e realizzazione delle attività e manifestazioni dell'associazione.

I suoi compiti sono:

- a) curare la formazione artistica degli associati;
- b) curare l'organizzazione dell'attività teatrale;

Il Comitato deve agire nella promozione di eventi, manifestazioni, spettacoli, seminari e corsi di formazione tenendo conto delle risorse economiche a disposizione dell'associazione.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di tre anni.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'/gli istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere crediti e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in locazione.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o,

ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, la relazione del Presidente e determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato o fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

